

INPS - Messaggio 03 marzo 2011, n. 5407

Ammortizzatori sociali in deroga - anno 2011

Con la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010 - S.O), in seguito Legge di stabilità 2011, è stata disposta la proroga ed il rifinanziamento anche per l’anno 2011 delle misure in deroga di sostegno al reddito e degli interventi anticrisi.

In particolare, i commi da 29 a 34 e 36 dell’articolo 1, prevedono, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il rifinanziamento per l’anno 2011 e per un periodo massimo di 12 mesi, di tutte le tipologie di ammortizzatori in deroga: cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, sia nel caso di prima concessione che di proroga di misure già in essere. Con le stesse disposizioni sono state, altresì, prorogate le misure sperimentali anticrisi già disposte per gli anni 2009 e 2010.

Inoltre, con il comma 37 dell’art. 12, comma 5, della L. n. 122/2010 ed è stata prevista una nuova misura di prolungamento del sostegno al reddito, per lavoratori beneficiari di tale trattamento, per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico.

Con la L. n. 102/2009.

Il comma 2 dell’art. 1 del succitato Decreto, prevede che possa essere disposta un’ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2011, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si allega la scheda, predisposta dalla Direzione Centrale P.S.R. competente, che illustra sinteticamente la normativa di interesse.

Allegato

SCHEMA DI SINTESI NORMATIVA

1. Legge di stabilità n. 220 del 13 dicembre 2010.
2. L. 26 febbraio 2011, n. 10.

1. Legge di stabilità: Ammortizzatori sociali in deroga

1.1. Finanziamento (art. 1, comma 29 e 34)

Per l’anno 2011 il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga è incrementato di 1.000 milioni di euro ed è stato confermato il cofinanziamento Regionale e delle Province autonome. Una quota delle risorse, da stabilirsi con decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF, d’intesa con le singole Regioni, sarà attribuita alle stesse per esigenze di trasporto pubblico locale, avendo riguardo alle concrete modalità con le quali le singole Regioni concorrono finanziariamente ai trattamenti di sostegno al reddito previsti dal comma 30 dell’art.1, della Legge di stabilità.

Il comma 34 precisa che gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione, come rifinanziato dal comma 29 della Legge di stabilità.

1.2 Trattamenti sostegno al reddito: concessioni e proroghe (art.1, comma 30)

Analogamente all'anno 2010, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il MEF può disporre, sulla base di specifici accordi governativi, per periodi non superiori a 12 mesi e nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 34, la concessione in deroga anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

Inoltre, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alla concessione in deroga alla normativa vigente, sempre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi è, altresì, prevista la proroga delle concessioni ai trattamenti già disposti ex art. 2, comma 138, L. 191/2009 ed in particolare:

a) ai sensi dell'art. 2, comma 36, L. n. 203/2008 (Legge finanziaria 2009), “la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”;

b) ai sensi dell'comma 521, art. 2, Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), “le concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008”.

Sono state confermate le riduzioni dei trattamenti relativi alle proroghe, per cui il loro ammontare è ridotto del 10% nel caso di prima proroga, del 30% nel caso di seconda proroga e del 40% nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza da parte dei lavoratori coinvolti di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

1.3 Criteri di accesso ai trattamenti di sostegno al reddito - anticipazioni - incentivo al datore di lavoro (art. 1, comma 31)

Criteri di accesso:

Al fine di garantire criteri di accesso omogenei, è stata confermata l'applicazione:

- per la CIG in deroga dalla normativa vigente, del requisito previsto dall'L. n. 160/1988, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 90 giorni alla data della richiesta del trattamento”;

- per l'indennità di mobilità in deroga, del requisito relativo “all'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 223/1991. Ai fini del calcolo di tale requisito, per i lavoratori che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità, sono computabili anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione separata.

Anticipazione del trattamento di CIG in deroga in attesa del provvedimento di autorizzazione:

Anche per l'anno 2011, l'INPS è autorizzato ad anticipare i trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, con richiesta di pagamento diretto, in attesa dell'emanazione dei

provvedimenti di autorizzazione Regionale, prevista dall'L. n. 33/2009.

Le modalità e la durata massima previste dalla circolare n. 75/2009, punto 2.1, si applicano anche alle anticipazioni corrisposte nel 2011.

Incentivo per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga

Si conferma anche per l'anno 2011, l'incentivo erogato a favore dei datori di lavoro le cui imprese non siano interessate da trattamenti di interventi di CIGS che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della CIGS, a seguito della cessazione, parziale o totale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale (comma 7, circolare INPS n. 5/2010).

1.4 Proroghe delle disposizioni anti-crisi (art. 1, commi 32-33)

La legge di stabilità prevede anche la proroga, per l'anno 2011, delle disposizioni c.d. anti-crisi disciplinate:

A) dall'L. n. 2/2009, e successive modificazioni, in riferimento ai seguenti commi:

- comma 10-bis: è confermata l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità, per i lavoratori che non ne siano destinatari in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro;
- comma 11: è riaffermata la possibilità di usufruire della CIGS e della mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, nonché le imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;
- comma 12: è rifinanziata con 15 milioni di euro, la misura destinata agli addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese di fornitura del lavoro portuale temporaneo ed agenzie promosse dalle autorità portuali o autorità marittime (di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della L. n. 84/1994), ed ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge.
- comma 13: è rinnovata anche la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, causa riduzione di personale o cessazione di attività, da aziende con meno di 15 dipendenti e, quindi, non tenute a seguire le procedure di mobilità, ai soli fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime;
- comma 14: sono prorogate le agevolazioni previste dall'art. 5 commi 5 e 8 del D.L. n. 148/1993 per le imprese non rientranti nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà;
- comma 15: sono state rifinanziate anche le proroghe a ventiquattro mesi della CIGS nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, di cui all'L. n. 291/2004;
- comma 7: è stata prorogata la facoltà ai fondi interprofessionali per la formazione continua, (art. 12 D.lgs. n. 276/2003) di destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali anche di sostegno al reddito a tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, compresi apprendisti e lavoratori con contratto a progetto.

Gli oneri derivanti dalla proroga delle disposizioni di cui ai commi 10 bis, 11, 13 e 14 dell'articolo 19, sono rifinanziate nel limite di 30 milioni di euro.

B) dall'L. n. 102/2009 in riferimento ai seguenti commi:

- comma 6: è stato rifinanziato con 80 milioni di euro, l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi (L. n. 863/1984) nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione dell'orario di lavoro.

- comma 8: è stato confermato l'incentivo al lavoratore, beneficiario di CIGO o CIGS, per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività auto imprenditoriale o una microimpresa, pari al numero di mensilità deliberate e non ancora percepite.

- comma 1: è stata rifinanziata, nel limite di 50 milioni di euro, la formazione dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito che, in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza, in progetti di formazione e riqualificazione in azienda che possono comprendere anche attività produttiva connessa all'apprendimento. Le modalità saranno definite con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e della Finanze.

Il comma 33 della Legge di stabilità, inoltre, proroga per l'anno 2011, gli specifici interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151 della Legge 191/2010 (Legge finanziaria per il 2010) relativi:

- al computo dei periodi svolti ai fini del perfezionamento dei requisiti previdenziali per la fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, di cui all'R.D.L. 14 n. 636/1939, convertito dalla L. n. 1272/1939 (comma 131);

- al riconoscimento della contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento a favore dei lavoratori beneficiari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali) che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, a condizione che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alla mansione di provenienza (comma 132);

- alla riduzione contributiva di cui agli 25, comma 9, della L. n. 223/1991, a favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell' indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni di età. La durata della riduzione contributiva è prolungata per chi assuma lavoratori in mobilità, o che beneficino dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, a condizione che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento (comma 134).

- all'erogazione da parte dell'INPS, dell'incentivo (disposto in via sperimentale per il 2010), a favore dei datori di lavoro che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzione di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, i quali assumano a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuti, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione, per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini. L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato ed escludendo quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate (comma 151).

Le modalità degli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della L. n. 191/2009, prorogati per l'anno 2011, saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di importi definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli il medesimo anno.

1.5 Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico (art. 1 comma 37).

Si modifica il testo dell'L. n. 122/2010 secondo cui le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6:

- a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articolo 7, commi 1 e 2, della L. n. 223/1991;
- b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L.n. 223/1991, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. n. 662.

Inoltre, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente nuovo comma :

5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'legge 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo.

Per l'attuazione di tale disposizione è necessaria l'emanazione del decreto da parte dei Ministeri Vigilanti.

2 Decreto MilleProroghe (D.L. 29 Dicembre 2010 n. 225).

L'L. 26 febbraio 2011, n. 10, proroga al 31 marzo 2011 il termine di scadenza, previsto dalla previgente normativa al 31 dicembre 2010, relativamente a:

- a) art. 19, siano utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di tutela del reddito, di cui alle lettere a) e b) e c) del medesimo comma 1, una prestazione equivalente agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (80%).
- b) L. n. 102/2009. La proroga riguarda la possibilità di emanare decreti ministeriali (di natura non regolamentare) per introdurre disposizioni transitorie di deroga a singole norme dei regolamenti concernenti gli ammortizzatori sociali di specifici settori. Nella disciplina previgente, tali deroghe potevano essere stabilite con riferimento al biennio 2009-2010.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modif. in legge 30 luglio 2010, n. 122;

PRASSI: inps - circolare 13 gennaio 2010, n. 5;

